



Regolamento sulle Unioni Civili

ART. 1

Il Comune di Elmas, in attuazione dei principi di tutela e di uguaglianza dettati dagli art. 2 e 3 della Carta Costituzionale garantisce e riconosce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali, tra cui ricomprende anche l'unione civile così come definita negli articoli che seguono.

ART.2

- 1) E' istituito presso il Comune di Elmas il registro amministrativo delle unioni civili.
- 2) Ai fini del presente Regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) e che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.
- 3) Il Comune di Elmas adotta tutte le iniziative volte a stimolare il recepimento nella normativa statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di trattamento dei cittadini.

ART. 3

- 1) Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro amministrativo delle unioni civili vengono effettuati nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196 "del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza. La diffusione dei dati contenuti nel Registro non è consentita.

- 2) Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri iscritti nell'anagrafe del Comune di Elmas, che costituiscano famiglia anagrafica ai sensi della Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989.

ART. 4

- 1) L'iscrizione nel Registro può essere richiesta da:
 - a) due persone, **maggioirenni**, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, ma da vincoli affettivi, residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Elmas e coabitanti dallo stesso periodo di tempo;
 - b) due persone, **maggioirenni**, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, residente anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Elmas e coabitanti dallo stesso periodo di tempo per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale.
- 2) Per le iscrizioni nel Registro amministrativo delle Unioni Civili è necessario che entrambi i richiedenti si presentino presso l'Ufficio Comunale competente muniti di documento di riconoscimento e compilino:
 - a) la Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (all. 1)
 - b) la Domanda di Iscrizione nel Registro Amministrativo delle unioni civili (all. 2).

ART.5

1. La cancellazione dal Registro si verifica qualora:
 - a) vi sia formale richiesta di cancellazione presentata da almeno una delle persone interessate;
 - b) venga meno il rapporto affettivo e di reciproca assistenza morale e/o materiale, provata da elementi di fatto;
 - c) venga meno l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Elmas;
 - d) si verifichi la morte di una delle parti.



COMUNE DI ELMAS

PROVINCIA DI CAGLIARI

Via del Pino Solitario - 09030 Elmas (CA)

Tel. 070/21921 Fax 070/243105

C.F. 92027670923 – P.I. 02379700921

ART. 6

- 1) La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa ai fini di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
- 2) Essa, pertanto, non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.